

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 050/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 017/CSA– RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. LEALI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CESENA/INTERNAZIONALE MILANO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 27.10.2014)

Con comunicazione del 27.10.2014, il calciatore Nicola Leali, portiere della società Cesena, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 27.10.2014 con la quale è stata disposta a suo carico la squalifica di 3 giornate effettive di gara in relazione all'incontro Cesena/Internazionale Milano del 26.10.2014, *“per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete (una giornata); per avere inoltre, all'atto della consequenziale espulsione, uscendo dal recinto di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara”*. La Segreteria della Corte Sportiva d'Appello, in data 28.10.2014, ha quindi trasmesso al reclamante la copia degli atti ufficiali di gara. Con atto del 4.11.2014, il reclamante ha precisato i motivi del proprio reclamo chiedendo conclusivamente, in via principale, di annullare e/o revocare la sanzione; in via subordinata, di ridurre la squalifica da tre gare a due effettive, anche con eventuale irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo del terzo turno di sospensione.

Sostiene il Leali che il provvedimento sanzionatorio, comunque criticabile nel merito, sarebbe in primo luogo nullo perché adottato sulla base di un atto inutilizzabile; non sarebbe infatti chiaro chi avrebbe verbalizzato il comportamento del Leali atteso che il documento in cui si riferisce la condotta sanzionata, allegato al referto arbitrale, non sarebbe sottoscritto né *“personalizzato”*, mancando l'indicazione specifica non solo della qualifica del verbalizzante, ma anche della identità personale del medesimo risultando privo di sottoscrizione.

Nel merito, il provvedimento risulterebbe viziato per avere qualificato la frase proferita dal Leali (*“siete ridicoli, siete ridicoli, siete ridicoli”*) quale condotta ingiuriosa mentre la medesima, tenuto anche conto del frangente di particolare tensione nel quale venne proferita (il calciatore aveva commesso un fallo giudicato da ultimo uomo contro avversario lanciato a rete e tale da aver procurato la concessione del calcio di rigore e l'espulsione del suo autore dal campo), rappresenterebbe una ipotesi di condotta meramente irrispettosa scevra da connotazione offensiva e, come tale, meritevole, anche in considerazione di alcuni precedenti della giustizia federale, di una sanzione pari ad 1 giornata di squalifica.

Il reclamo merita accoglimento nel merito nei limiti che verranno di seguito esposti mentre deve ritenersi preliminarmente infondata la censura di nullità del provvedimento impugnato avanzata dal reclamante. Ed infatti, se è vero che il documento nel quale sono state verbalizzate le espressioni che hanno dato luogo alla sanzione risulta privo di sottoscrizione e dell'indicazione della qualifica del soggetto verbalizzante, è altrettanto vero che il medesimo documento costituisce

parte integrante e sostanziale del referto arbitrale anche in virtù di un esplicito richiamo operato dallo stesso direttore di gara. L'Arbitro, infatti, nel richiamarlo in referto e nel farlo proprio, consente, senza che possano sorgere incertezze, la identificabilità del redattore del documento richiamato (*"inoltre vedi rapporto 4° uomo"*). In sostanza, la regolarità del rapporto di gara redatto dall'Arbitro (conforme alla Regola 5 che precisa, tra l'altro, che *"l'arbitro deve allegare al proprio rapporto di gara, sul quale ne farà menzione, i rapporti consegnatigli dagli assistenti (e dal quarto ufficiale di gara laddove previsto) al termine dell'incontro"*) rende superabile il difetto formale effettivamente riscontrabile dall'esame dell'allegato al referto arbitrale (rapporto dell'Assistente / Quarto Ufficiale) isolatamente considerato.

Nel merito il ricorso appare fondato. In effetti l'espressione proferita dal Leali al momento dell'uscita dal campo, adeguatamente contestualizzata in un frangente di grande tensione agonistica (per la gravità delle decisioni assunte dal direttore di gara in seguito al fallo commesso dal medesimo Leali quando la gara era ancora in equilibrio), pur risultando particolarmente censurabile, non assume la connotazione direttamente ingiuriosa ed offensiva nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti; essa, a giudizio della Corte, può essere più correttamente qualificata come condotta irrispettosa verso i medesimi ufficiali di gara. La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione adeguata alla fattispecie sia la squalifica per una ulteriore giornata (oltre a quella disposta in seguito al provvedimento di espulsione dal terreno di giuoco), potendosi irrogare, in luogo della seconda giornata (*rectius*: terzo turno di sospensione), la sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 come del resto richiesto dallo stesso reclamante nelle conclusioni del proprio ricorso.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Leali Nicola, riduce la sanzione della squalifica inflittagli a 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIGARINI LUCA SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)

Previo preannuncio di reclamo il 31 ottobre 2014, la società in epigrafe indicata, assistita dagli avv.ti Gian Pietro Bianchi, Ennio Bovolenta ed Enzo Morelli, adiva con motivi di reclamo questa Corte Sportiva d'Appello, ai sensi dell'art.36 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n.75 del 31 ottobre 2014 per sentir annullare la decisione impugnata, nella parte in cui commina la squalifica per 2 giornate effettive di gara. Ritiene la società reclamante che l'espressione ingiuriosa, riportata nel referto arbitrale dal direttore di gara, ascrivibile al calciatore Cigarini e rivolta al direttore di gara sig. Damato mentre abbandonava il terreno di giuoco non fosse rivolta al direttore di gara ma al tesserato del Napoli calcio Insigne, che nel frangente avrebbe avuto una discussione con il Cigarini che richiedeva al medesimo un atto di fair play riconoscendo che il fallo per cui era stato ammonito, e dunque espulso per doppia ammonizione, non fosse da ascrivere a lui ma appunto ad Insigne. A sostegno della propria tesi difensiva la società reclamante deposita un dvd contenente immagini e riprese televisive relative al lasso temporale tra il minuto 37'18'' e 38'28'' del secondo tempo, che si riferisce alla gara in epigrafe indicata.

Alla riunione del 7 novembre 2014 con il difensore e' presente il sig. Cigarini Luca, che ammette di aver proferito l'espressione ingiuriosa ma rilascia dichiarazione volta ad escludere che egli abbia potuto rivolgere l'espressione ingiuriosa all'arbitro quanto piuttosto all'avversario Insigne, che si rifiutava di ammettere di essere stato parte attiva del fallo invece contestato al Cigarini stesso. Il difensore si riporta integralmente alle difese svolte per iscritto con allegato dvd.

Tanto premesso, si ritiene che i motivi di ricorso, seppure fondati su argomenti di suggestione rilevante, non sono idonei, a giudizio del Collegio, a scalfire la rappresentazione dei fatti risultante dal referto arbitrale, la cui fidejacentia non può essere messa in discussione nel caso di specie, attesi – allo stato attuale - i noti limiti di utilizzabilità delle riprese televisive nel giudizio de quo. Peraltro occorre considerare che il referto fa riferimento ad un accadimento verificatosi mentre l'incolpato “abbandonava il terreno di giuoco” e non dunque alla fase di interlocuzione col calciatore avversario. L'arbitro Damato ha confermato ogni aspetto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.11.2014 INFLITTA AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARA CATANIA/VIRTUS ENTELLA DEL 28.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 38 del 29.10.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la Società Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 38 del 29/10/2014) con la quale, seguito gara Catania/Virtus Entella del 28/10/2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Dirigente Pulvirenti Antonino l'inibizione sino al 24.11.2014 “per avere, al 21° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa accompagnando, tale esternazione, con un gesto offensivo”.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta, la qualificazione della espressione e del gesto meramente irrispettosa e non ingiuriosa, offensiva e priva di intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità dell'Arbitro.

Al fine di conseguire una riduzione della stessa ha richiamato precedenti di giurisprudenza sportiva in analoghe fattispecie ed in tal senso ha concluso.

Alla seduta del 7.11.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante che ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Questa Corte, infatti, osserva che, pur qualificando l'espressione ed il gesto di natura offensiva, ed uniformandosi a precedenti di giurisprudenza sportiva dai quali non intende discostarsi, la sanzione disciplinare irrogata in prime cure possa essere ridotta in termini di congruità come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Pulvirenti Antonino a tutto il 19.11.2014.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BACCI FRANCESCO SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S.D. Jesina Calcio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Jesina/Sambenedettese del 19.10.2014, ha irrogato al Tecnico Bacci Francesco la squalifica per 3 gare effettive “per avere spintonato, a gioco fermo, alcuni tesserati della Società avversaria; alla notifica del provvedimento di espulsione abbandonava il terreno di gioco solo dopo numerosi richiami”.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato che fosse stato il Bacci a tenere la condotta addebitatagli posta, per contro, in essere da altro tecnico della sua panchina avente la medesima corporatura e la stessa casacca verde.

Ha precisato essere rispondente al vero che il Bacci aveva ritardato l'uscita dal campo di

gioco ma solo per spiegare l'equivoco ed a tal fine ha allegato un DVD contenente video di quanto accaduto.

Ha, pertanto, concluso chiedendo l'annullamento della sanzione o in subordine la riduzione della stessa.

Alla seduta del 7.11.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – I^a Sezione – nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, preliminarmente, questa Corte l'inammissibilità del DVD video non sussistendo l'ipotesi prevista dall'art. 35, comma 1 – 1.2., C.G.S..

Osserva, pertanto, che, ex art. 35, comma 1 – 1.1., C.G.S. i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quanto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Del tutto congrua appare la sanzione disciplinare irrogata in prime cure esplicitasi nello spintonamento a gioco fermo di alcuni tesserati della Società avversaria e di avere abbandonato il terreno di gioco solo dopo numerosi richiami.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio